

Concorso finanziario della CEI in favore dell'assistenza domestica al clero

Nel 1996 l'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha stabilito di avviare taluni interventi a favore dell'assistenza domestica per il clero. Dopo una iniziale fase sperimentale, la 44^a Assemblea Generale ha approvato in forma definitiva i criteri e ha affidato alla Presidenza della CEI la competenza ad adottare le procedure per l'attuazione di questo intervento (cfr "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" 1998, 127-129; 247-249).

A dieci anni di distanza dall'attivazione di questa iniziativa, la Presidenza della CEI, nella riunione del 15 maggio 2006, ha ritenuto opportuno adeguare gli importi relativi alla misura oraria forfetaria, corrisposta ai sacerdoti, che versano all'INPS contributi per il servizio della collaboratrice domestica della quale si avvalgono, e alla misura forfetaria mensile corrisposta alle case del clero o ad altri enti e strutture diocesane, che ospitano sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero o in quello di previdenza integrativa. Resta fermo che l'intervento della CEI nei confronti dei singoli sacerdoti è limitato a un massimo di diciotto ore settimanali.

IL PRESIDENTE

VISTA la determinazione approvata dalla 44^a Assemblea Generale relativa al concorso finanziario della CEI volto a favorire l'assistenza domestica al clero;

VISTE le disposizioni regolamentari attuative degli interventi circa l'assistenza domestica al clero, adottate dalla Presidenza della CEI nella riunione del 21 settembre 1998, promulgate con decreto 22 settembre 1998, n. 849/98;

CONSIDERATA l'opportunità di adeguare la misura dell'intervento economico attualmente disposto;

IN ESECUZIONE della decisione adottata dalla Presidenza della CEI in data 15 maggio 2006, ai sensi del numero 4 della determinazione citata, dopo aver inteso il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e con il parere favorevole del Consiglio Episcopale Permanente,

D E C R E T A

1. L'importo forfetario orario del rimborso dei contributi che i sacerdoti versano all'INPS, per il servizio prestato dalla collaboratrice domestica della quale si avvalgono, previsto dal n. 1, lettera *a*) del decreto richiamato in premessa, è elevato a € 1,69.

2. L'importo forfetario mensile riconosciuto alle case del clero o ad altri enti o strutture diocesane che ospitano sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento del clero o in quello di previdenza integrativa, previsto dal n. 2, lettera *a*) del decreto citato in premessa, è elevato a € 65,00.

3. Le presenti disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2007.

Camillo Card. Ruini